

REGOLAMENTO DELLA COSTITUZIONE E DELL'ATTIVITA' DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

(art. 32, 3° comma Statuto Confprofessioni)

La costituzione e l'attività delle Delegazioni Regionali è disciplinata, ai sensi dell'art. 32, 3° comma dello Statuto, dalle disposizioni dei rispettivi Statuti regionali conformi allo Statuto di Confprofessioni tipo predisposto dalla Giunta Esecutiva e approvato dal Consiglio Generale, nonché dalle seguenti disposizioni regolamentari.

SEZIONE I

COSTITUZIONE

1) La Giunta Esecutiva di Confprofessioni nomina, tra i suoi componenti, uno o più Delegati con il compito di promuovere la costituzione di nuove Delegazioni Regionali. I Delegati chiederanno per iscritto, anche via e-mail, ai Presidenti Nazionali delle Associazioni aderenti:

- il nominativo e i relativi delegati o referenti del legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione regionale, ove esistente;
- il nominativo di un referente alla costituzione della Delegazione Regionale nel caso in cui l'Associazione non sia articolata a livello regionale.

Tali nominativi dovranno essere forniti, anche via e-mail, entro 15 giorni dalla richiesta.

2) Trascorsi 20 giorni dalla richiesta il Delegato della Giunta Esecutiva convoca i legali rappresentanti regionali e i referenti nel capoluogo di ciascuna Regione, sulla base di criteri di urgenza e di disponibilità del Delegato medesimo.

La convocazione è effettuata tramite e-mail e inviata, per conoscenza, al Presidente della Giunta Esecutiva ed ai legali rappresentanti nazionali di ciascuna Associazione aderente con un preavviso di almeno 20 giorni.

3) La convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della riunione ed avrà come oggetto:

1. Costituzione della delegazione regionale;
2. Insediamento del Consiglio regionale;
3. Adozione dello Statuto regionale tipo predisposto dalla Giunta Esecutiva nazionale e approvato dal Consiglio Generale;
4. Nomina del Presidente e della Giunta regionale;
5. Varie ed eventuali.

4) I soggetti convocati sono tenuti a confermare la loro presenza alla seduta almeno 7 giorni prima della data fissata per la convocazione. Non sono ammesse presenza per delega ad altre Associazioni.

Il Delegato della Giunta Esecutiva conferma, via e-mail, la convocazione della seduta di costituzione, qualora diano conferma scritta referenti di almeno 7 Associazioni aderenti, appartenenti a tutti i quattro comparti d'area.

Nel caso in cui un comparto d'area non sia rappresentato territorialmente da alcuna delle Associazioni aderenti a Confprofessioni per lo specifico comparto, la Giunta di Confprofessioni potrà autorizzare in deroga la costituzione della Delegazione Regionale, indicando, se del caso, un referente per il suddetto comparto, sentite le Associazioni aderenti del comparto medesimo.

Il Delegato della Giunta Esecutiva assume la presidenza e procede secondo l'ordine del giorno predeterminato.

5) L'atto di costituzione, redatto con scrittura privata, sottoscritto dal Delegato della Giunta Esecutiva e dai soggetti fondatori presenti (i legali rappresentanti pro-tempore delle Associazioni regionali o loro delegati o referenti, ovvero i referenti indicati dalle Associazioni nazionali secondo quanto sopra previsto sub 1) dovrà essere depositato presso il Notaio per l'autentica e per la certificazione della data.

6) Il Consiglio Regionale è costituito dai legali rappresentanti regionali pro-tempore delle Organizzazioni Sindacali, o loro delegati, ovvero dai referenti che hanno dato vita alla costituzione.

Il Consiglio Regionale procederà quindi alla nomina della Giunta Regionale e degli altri organi.

7) La Delegazione Regionale dovrà assicurare il rispetto delle norme dello Statuto Regionale tipo di Confprofessioni, concernenti, in particolare:

- a) organi statutari, loro composizione e durata;
- b) rispetto delle procedure per la nomina degli organi statutari;
- c) impegno dei componenti degli organi dirigenti ad aderire, se e in quanto datori di lavoro, agli organismi del sistema Confprofessioni.

SEZIONE II

ATTIVITA' DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

8) La Delegazione Regionale si impegna a comunicare tempestivamente alla Giunta esecutiva di Confprofessioni la convocazione e l'o.d.g. delle proprie riunioni, nonché a fornire periodiche informazioni semestrali sulla attività svolta.

9) La Delegazione Regionale si impegna a consultare preventivamente la Giunta Esecutiva di Confprofessioni prima di assumere ogni decisione concernente le seguenti materie:

- a) promozione di iniziative legislative concernenti interessi generali o specifici di singole professioni;
- b) proposte di indirizzo dell'attività degli enti bilaterali regionali;
- c) proposte di attuazione a livello territoriale di istituti o norme del contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli studi professionali, ferma restando la disciplina relativa prevista dal CCNL;

- d) adesione ad altre organizzazioni regionali;
- e) assunzione di partecipazioni in altri enti o imprese, anche societarie.

Le richieste di consultazione dovranno contenere adeguati elementi di valutazione delle determinazioni proposte.

Nel caso in cui la Giunta esecutiva non faccia pervenire osservazioni entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento, la richiesta di consultazione si intenderà assentita.

Nel caso di richiesta da parte della Giunta Esecutiva di chiarimenti o documentazione integrativa il termine di cui sopra decorrerà nuovamente dalla data in cui perverranno alla Giunta le integrazioni richieste.

10) Le Delegazioni Regionali sono tenute a partecipare con il proprio Presidente o Delegato alle sedute del Consiglio Generale e, ove costituita, alla Consulta delle Delegazioni Regionali, nonché ad eventuali convocazioni da parte della Giunta Esecutiva Nazionale.

11) In caso di inosservanza delle norme del presente Regolamento la Giunta esecutiva potrà procedere, a norma di Statuto, nei confronti delle Delegazioni regionali inadempienti.

NORMA TRANSITORIA

Le Delegazioni Regionali già costituite al 31.12.2008 sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto delle disposizioni del presente Regolamento entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di approvazione del medesimo e a darne immediata comunicazione alla Giunta Esecutiva.

(Regolamento approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 27.03.2009)